

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5797 del 12/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta H32 s.r.l.s. , impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424), Savignano sul Panaro (MO). Riferimento n. 128/2019 del SUAP del Comune di Savignano sul Panaro. Riferimento n. 24727/2019 Pratica Sinadoc di ARPAE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5946 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA H32 S.R.L.S. , IMPIANTO DI VIA TAVONI (S.P. 569 AL KM 17+424), SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

RIFERIMENTO N. 128/2019 DEL SUAP DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO.

RIFERIMENTO N. 24727/2019 PRATICA SINADOC DI ARPAE

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta H32 s.r.l.s. con sede legale in Comune di Bologna, via San Felice 161, nella persona del legale rappresentante Sig. Hafiz Muhammad Shahbaz, quale gestore dell'impianto ubicato in via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424), Savignano sul Panaro (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro la domanda di voltura di A.U.A. recepita con protocollo n° 128/2019 del 4 agosto 2019. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 128562 pratica 24727/2019 del 19 agosto 2019.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore di cui alla Determinazione Dirigenziale di ARPAE n° 2398 del 18 luglio 2016 e con scadenza il 21 gennaio 2030 intestata alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a.

Con nota prot. ARPAE n. 136421 del 4/9/2019 veniva comunicato al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro, per successivo inoltro alla ditta, che non si poteva dare avvio al sub-procedimento in quanto era richiesta la voltura di un'AUA non più in essere ed inoltre non era chiaro se la voltura veniva richiesta per il solo autolavaggio o anche per il distributore di carburanti. Il SUAP con nota ns. prot. n. 138008 del 6/9/2019 provvedeva all'invio del preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

Con nota ns. prot. n. 166683 del 29/10/2019 il SUAP provvedeva al riavvio del procedimento n. 128/2019 e veniva trasmessa documentazione integrativa e chiarificatrice dell'istanza di voltura.

La ditta H32 s.r.l.s. richiede di volturare l'AUA in essere per l'intero impianto (distributore carburanti ed autolavaggio).

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di non modificare le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'A.U.A. vigente relativamente ai titoli abilitativi interessati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente al gestore della ditta H32 s.r.l.s. per l'impianto ubicato in via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424), Savignano sul Panaro (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione di ARPAE n. DET-AMB-2016-2398 del 18/7/2016 intestata alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. .
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento conserva la data di scadenza fissata al **21 gennaio 2030**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro.

9) Di informare che:

a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Savignano sul Panaro
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Savignano sul Panaro

b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Savignano sul Panaro, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
 DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta H32 s.r.l.s. di Bologna, impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) a Savignano s/P (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta H32 s.r.l.s. di Bologna, nell'impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) a Savignano S/P (MO), svolge attività di **distributore carburanti e autolavaggio**.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'insediamento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella rete di scarico che raccoglie le acque dell'autolavaggio e le acque di dilavamento piazzale a valle dei rispettivi pozzetti di campionamento;
- le acque reflue provenienti dall'impianto di autolavaggio, previo trattamento costituito da un comparto di sedimentazione e successivo disoleatore, sono convogliate nella rete fognaria di via Rubicone;
- le acque reflue derivanti dal dilavamento del piazzale, previo trattamento in impianto di prima pioggia, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Rubicone;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale, trattate nell'impianto di prima pioggia, sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue derivanti dall'autolavaggio e scaricati mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Centro Yamina S.n.c. di cui alla Determinazione della Provincia di Modena n° 36 del 22 gennaio 2015 per l'impianto di via Tavoni a Savignano s/P.

Preso atto che la Determinazione di cui sopra era stata volturata con Determinazione di ARPAE n. DET-AMB-2016-2398 del 18/7/2016 a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Preso atto che per la Determinazione di cui sopra è stata richiesta voltura a favore della ditta H32 s.r.l.s.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole del Comune di Savignano sul Panaro acquisito agli atti della Provincia di Modena con protocollo n° 122.576/9.13 del 29 dicembre 2014, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta H32 s.r.l.s con sede legale a Bologna, via San Felice n. 161, per l'impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) a Savignano s/P, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Rubicone le acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio e le acque reflue di dilavamento del piazzale dell'attività di distributore carburanti.
- 2) Lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) I pozzetti adibiti a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e degli impianti di depurazione a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 9) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
 - 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 12) È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC di ARPAE di Modena, al Comune di Savignano sul Panaro ed ad HERA S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 13) Ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1480/10, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, deve essere sottoscritto con HERA S.p.A. gestore delle pubbliche fognature un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore e Utente.
 - 14) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata HERA S.p.A. gestore della fognatura pubblica la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta H32 s.r.l.s. , impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) a Savignano sul Panaro (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

Il Comune di Savignano sul Panaro ha adottato la classificazione acustica del territorio con deliberazione di Consiglio n° 58 del 26 settembre 2014.

La ditta H32 s.r.l.s., nell'impianto di via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) a Savignano s/P (MO), svolge attività di **distributore carburanti e autolavaggio**.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente (commissionata dalla Kuwait Petroleum s.p.a.- anno 2011) ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore (impianto automatico di lavaggio, lancia per lavaggio manuale e aspirapolvere per interni automobili).

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- l'area interessata dall'impianto è stata ipotizzata inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe V - area prevalentemente industriale e artigianale, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da insediamenti abitativi ubicati in via Brenta e via Rubicone, posti a distanze inferiori ai 50 metri.
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limite presi a riferimento (Territorio nazionale, ex D.P.C.M. 1 marzo 1991)

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la valutazione previsionale di impatto acustico prodotta nel 2011 dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Considerato che la ditta H32 s.r.l.s. dichiara che non sono variate le condizioni per l'esercizio dei titoli abilitativi dell'autorizzazione precedente.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Savignano sul Panaro, acquisito agli atti con protocollo n° 122.576/9.13 del 29 dicembre 2014 con il quale si richiama il parere favorevole allo svolgimento dell'attività nel solo periodo diurno espresso da ARPA con protocollo 15.952 del 20 ottobre 2011 e si precisa quanto segue:

- La classificazione acustica del territorio comunale, attualmente in fase di adozione, inquadra ora la UTO nella quale è compreso il distributore in classe IV (65 dB diurno, 55 dB notturno).
- A seguito dell'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale di Savignano sul Panaro sarà necessario provvedere alla verifica del rispetto dei limiti di zona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della L.R 15/01.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto ubicato a Savignano sul Panaro (Mo), via Tavoni (S.P. 569 al Km 17+424) – foglio 19, mappali 86 e 87, e **per il solo periodo diurno (06:00 – 22:00)** delle sorgenti di rumore a servizio della ditta H32 s.r.l.s. secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.

- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.